

DM 2 settembre 2021: Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

La **gestione della sicurezza antincendio** è una parte cruciale della gestione della sicurezza e della protezione della vita umana. La **GSA** rappresenta una misura organizzativa e gestionale per garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio, un insieme strutturato di **ruoli, compiti, responsabilità e procedure** che prevede in particolare:

- il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l'adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
- l'organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l'innesco dell'incendio;
- il permanente monitoraggio dell'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
- lo studio dell'eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell'attività in relazione ai rischi presenti;
- l'elaborazione, l'aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell'esodo;
- la formazione e l'addestramento del personale;
- la gestione dell'emergenza fino all'arrivo dei soccorritori.

Campo di applicazione (art.1)

Il d.m. 2 settembre 2021, anche noto come **decreto GSA**, è entrato in vigore il **4 ottobre 2022** e definisce “**Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il nuovo provvedimento attuativo dell'art.46 comma 3 del d.lgs.81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i (Codice di prevenzione incendi), **apportando alcune importanti novità** circa il piano di emergenza, la formazione e l'informazione degli addetti antincendio, la gestione della sicurezza sia in fase di esercizio che in fase di emergenza.

Si applica a **tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro** come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre per le attività che si svolgono nei **cantieri temporanei o mobili** di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e **per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105**, si applicano solo le prescrizioni relative alla *Designazione degli addetti al servizio antincendio (art.4)*, alla *Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art.5)* ed ai *Requisiti dei docenti (art. 6)*.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art.2)

Il **decreto** sottolinea come il Datore di Lavoro sia tenuto ad **adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza**, *in funzione dei fattori di rischio presenti nella propria realtà ed in accordo con i criteri richiamati negli Allegati I e II.*

Tali misure devono essere raccolte in un **PIANO DI EMERGENZA** qualora le attività rientrino nella seguente classificazione:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 **lavoratori**;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 **persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151.

Il **Piano di Emergenza (PDE)** deve contenere il nominativo del DdL, qualora svolga direttamente il ruolo di RSPP (art. 34 D.Lgs.81/08), o i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Non è prevista l'obbligatorietà di redazione del PDE per le attività non ricomprese nell'elenco di cui sopra, fatta salva la necessità di adottare specifiche misure organizzative e gestionali per la prevenzione e il contrasto del rischio incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Piano d'emergenza

L'allegato 2 del dm 2 settembre 2021 delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione e dovrà contenere:

- A. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- B. le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- C. le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- D. le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Per compilare **un piano di emergenza completo ed efficiente**, bisognerà tener presente alcuni fattori quali, ad esempio:

- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Inoltre, il piano dovrà contenere chiare indicazioni sui compiti del personale antincendio e i provvedimenti da adottare per far sì che tutti i dipendenti siano pronti a gestire l'emergenza; dovrà essere basato su chiare istruzioni scritte che dovranno includere:

- i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Il piano di emergenza deve includere una planimetria in cui riportare l'ubicazione dei sistemi antincendio, la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, l'ubicazione dei locali a rischio specifico. In esso devono essere riportate **almeno**:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
- l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati. Potrà inoltre essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze sia in attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o semplicemente per adottare più efficaci misure di gestione dell'emergenza in esito alla valutazione dei rischi.

Sono previste misure semplificate di gestione dell'emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.

Assistenza alle persone con esigenze speciali

Nell'allegato 2, inoltre, si trova un riferimento esplicito alle persone con esigenze speciali (persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini, persone con ridotte capacità sensoriali e/o motorie). Questa particolare attenzione è volta ad una inclusività totale soprattutto in caso di pericolo, come in questo caso specifico un incendio.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere in considerazione questi casi particolari sia nella progettazione che nella realizzazione di misure di sicurezza e, quindi, anche nella redazione di un piano di emergenza (ove previsto). Deve prevedere per loro, se necessario, misure di supporto come, ad esempio, adeguate modalità di diffusione dell'allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte

luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi ad altoparlanti (sistema EVAC, ossia i sistemi di diffusione sonora di allarme antincendio).

Preparazione all'emergenza

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente alle procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

- la percorrenza delle vie d'esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).

Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.

I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.

Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:

- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte.

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica e adeguata formazione e informazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, in accordo con i contenuti dell'Allegato I.

L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori diventano quindi molto più specifiche e devono riguardare i seguenti argomenti:

- a. i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
- b. i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- c. le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro, con particolare riferimento all'osservanza delle misure e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro
- d. l'ubicazione delle vie di esodo;
- e. le procedure da adottare in caso di incendio, in particolare:
 - le azioni da attuare in caso di incendio;
 - l'azionamento dell'allarme;
 - le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - la modalità di chiamata dei vigili del fuoco
- f. i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- g. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione utilizzando un linguaggio semplice ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica. Le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art.4)

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, incluso il piano di emergenza laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5.

Formazione e aggiornamento antincendio degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art.5)

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III.

Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati 3 percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata un'ora ed i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento.

Vale la pena sottolineare che la formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.

L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono (Allegato III); nel transitorio sono considerati validi per 6 mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione del DM 2 settembre 2021 i corsi antincendio già programmati e svolti secondo i contenuti dell'Allegato IX del DM 10 marzo 1998.

Namirial HSE

L'affidabilità di un sistema semplice ed integrato per un'ottimale gestione e coordinamento di tutti i processi.

Il [software HSE](#) Namirial è modulare e consente di gestire e coordinare i propri processi al fine di garantire il rispetto e la gestione degli adempimenti e delle attività sanciti dal D. Lgs 81/08 e perseguire un'ulteriore riduzione degli impatti sulla salute dei dipendenti, sulle condizioni di sicurezza del lavoro e per l'ambiente esterno.

La soluzione ideale per ognuno degli ambiti previsti dalla normativa vigente: **dalla pianificazione dei corsi di formazione alla gestione dei DPI, dalla manutenzione dei macchinari alla classificazione delle sostanze, dalla sorveglianza sanitaria fino al monitoraggio degli adempimenti.**